



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI DATI

tra

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche "Agenzia"), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Marcello Minenna

e

Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria s.r.l. (di seguito anche "Innovhub"), codice fiscale 97425580152 e partita IVA 05121060965, con sede legale in Milano, via Meravigli 9/b, , in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, dott. Massimo Dal Checco

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 7, comma 20, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le Stazioni sperimentali per le industrie della carta, dei combustibili, degli oli e grassi e della seta - enti inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 del medesimo Decreto Legge - sono state soppresse e i relativi compiti e attribuzioni sono stati trasferiti alla Camera di Commercio di Milano;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 1° aprile 2011, le Camere di Commercio subentranti nell'esercizio delle funzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per le industrie possono costituire forme organizzative per garantire la più efficace gestione di dette funzioni;

Innovhub è una società a responsabilità limitata, interamente controllata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, costituita per svolgere le funzioni di interesse pubblico generale delle sopresse Stazioni sperimentali per le industrie della carta, dei combustibili, degli oli e grassi e della seta;

Innovhub, per lo svolgimento delle funzioni delle ex Stazioni sperimentali per le industrie della carta, dei combustibili, degli oli e grassi e della seta, è destinataria, tra l'altro, dei contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano tali industrie o i commerci di importazione corrispondenti, "in proporzione della loro capacità di produzione", ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 e dell'art. 23, comma 4 del R.D. 31 ottobre 1923, n.2523;

L'Agenzia persegue istituzionalmente ed in conformità con il quadro normativo unionale la missione di presidiare i flussi commerciali internazionali attraverso sistemi telematici che assicurano il controllo dell'intera catena logistica;

L'Agenzia, nella sua veste di autorità doganale, esercita, tra le altre, attività di accertamento e controllo relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali a garanzia della piena osservanza della normativa unionale e nazionale;

L'Agenzia provvede all'accertamento e alla riscossione dei citati contributi obbligatori sui commerci d'importazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 540/1999;

ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato Decreto Ministeriale 1° aprile 2011, la maggioranza dei componenti degli organi direttivi delle organizzazioni costituite dalle Camere di commercio per la gestione dei compiti e delle attribuzioni delle sopresse Stazioni sperimentali per l'industria dev'essere designata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore di attività di competenza in proporzione alla contribuzione complessivamente versata;

Innovhub ha, pertanto, la necessità di acquisire i dati sui contributi obbligatori riscossi sui commerci d'importazione di cui all'art. 8, comma 1 lettera b) del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 540;

il sistema informatico dell'Agenzia, Automazione Integrata Dogane Accise - AIDA, consente la gestione completamente automatizzata delle operazioni doganali di importazione, esportazione e transito delle merci, nonché la gestione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intra UE di beni;

le Parti concordano nell'utilità di avviare una collaborazione finalizzata alla fornitura, da parte dell'Agenzia, dei dati sui contributi obbligatori di cui all'art. 8, comma 1 lettera b) del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, versati dalle imprese che esercitano i commerci di importazione nei settori economici di competenza, reperibili in AIDA;

le Parti concordano con la necessità di disciplinare l'attività di detta collaborazione con riguardo anche alle modalità di gestione e di trattamento dei dati forniti al fine di assicurare la completa conformità alle normative vigenti in materia.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

ART. 1

Premesse

1. Le premesse e l'allegato alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di fornitura, gestione e trattamento dei dati indicati nell'Allegato A, necessari a Innovhub per le finalità di cui in premessa.
2. Le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione anche con aggiornamenti e/o modifiche dei dati contenuti nell'allegato.

ART. 3

Referenti

1. Ai fini dell'attivazione e della successiva gestione operativa del servizio, con successivo scambio di note via PEC, le Parti designano i referenti che sono tenuti, altresì, a verificare la corretta applicazione delle regole tecniche e degli standard di sicurezza previsti in Convenzione e nell'allegato A, nonché a monitorare la sua corretta applicazione e a gestire i rapporti fra le Parti medesime.
2. Al fine di approfondire le problematiche legate alle attività oggetto della presente Convenzione, i referenti hanno la facoltà di fissare anche incontri periodici a cui chiamare eventualmente a partecipare altri dipendenti interessati dall'attività.

ART. 4

Oneri

1. La presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per le Parti.

ART. 5

Durata

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad un accordo scritto tra le Parti.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza le Parti verificheranno le modalità per l'eventuale continuazione delle attività.
3. Ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (rispettivamente adm.direttore@pec.adm.gov.it e contributi.innovhub@legalmail)

ART. 6

Misure di sicurezza

1. L'accesso e la fruizione dei dati avverrà solo ed esclusivamente per le finalità della Convenzione.
2. Innovhub dichiara e garantisce che l'accesso ai dati oggetto della fornitura sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti a cui sono attribuiti, in funzione della

qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui alle premesse, specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali. Tali profili di abilitazione dovranno essere sottoposti a verifica ogni sessanta giorni e la relativa assegnazione dovrà avvenire previo riconoscimento diretto ed identificazione certa del dipendente.

3. Innovhub dichiara e garantisce, altresì, che l'accesso sarà consentito esclusivamente attraverso appositi codici identificativi personali rilasciati dalla stessa, in conformità a quanto previsto dalle “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito “AGID”) con Circolare 18/4/2017, in G.U. n. 103 del 5/5/2017.
4. È onere di Innovhub impartire ai propri dipendenti da abilitare all’accesso ai dati:
 - a. specifiche direttive in ordine all’obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui all’art. 2 e di osservare la normativa in tema di rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e di osservanza delle necessarie misure di sicurezza succitate;
 - b. specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all’accesso improprio ai dati, all’uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;
 - c. specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati;
 - d. una completa informativa sulle attività di monitoraggio e tracciatura delle relative operazioni di accesso adottate dalle Parti.
5. Innovhub garantisce per sé e per i propri dipendenti il pieno rispetto degli obblighi e dei divieti assunti nel precedente comma 3.
6. L’Agenzia prende atto inoltre che, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, potrà svolgere controlli periodici sugli accessi effettuati, anche attraverso strumenti di monitoraggio e tracciatura.

ART. 7

Riservatezza

1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 8

Limiti di responsabilità

1. L'Agenzia è esonerata sin d'ora da qualsiasi responsabilità derivante dall'inesattezza e/o incompletezza dei dati oggetto di accesso ai sensi della presente Convenzione.

ART. 9

Modifiche

1. Durante il primo anno di esercizio, le Parti verificheranno e valuteranno eventuali modifiche da apportare all'allegato A, da concordare mediante scambio di comunicazioni formali trasmesse a mezzo posta elettronica certificata
2. Le Parti potranno definire con successivi accordi eventuali aggiornamenti o modifiche che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

ART. 10

Pubblicazione

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

ART. 11

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 12

Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione è composta di n. 12 (undici) articoli e n. 1 (un) allegato, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle Parti.
2. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti di seguito indicati:
 - Per Innovhub: contributi.innovhub@legalmail.it
 - Per l'Agenzia: adm.direttore@pec.adm.gov.it

Roma,

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore Generale
(Dott. Marcello Minenna)

Innovhub – Stazioni Sperimentali
per l'industria s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dott. Massimo Dal Checco)

ALLEGATO TECNICO A

Descrizione e modalità di fornitura a Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria dei dati gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

1. Premessa

Il presente documento descrive la fornitura, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito "Agenzia"), a Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria s.r.l. (di seguito "Innovhub") dei dati relativi ai contributi, obbligatori sulle importazioni, di cui all'art. 8, comma 1 lettera b) del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, necessari allo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico generale di cui quest'ultima è titolare.

2. Dati oggetto di fornitura

La fornitura contiene – per il periodo selezionato – l'elenco di tutti gli operatori economici diversi dalle persone fisiche, aventi cioè codice fiscale numerico, che hanno effettuato operazioni di importazione definitiva per le quali siano stati accertati contributi sulle importazioni in favore di Innovhub relativi ai codici tributo specificati nella seguente Tabella A.

Tabella A

912	Contributo Stazione sperimentale combustibili
913	Contributo Stazione sperimentale cellulosa e carta
914	Contributo Stazione sperimentale seta
915	Contributo Stazione sperimentale oli e grassi

In particolare, per ogni codice tributo, l'Agenzia trasmette a Innovhub un file in formato .xlsx contenente, per ogni operatore economico che abbia effettuato almeno un'operazione di importazione definitiva, i seguenti campi riepilogati con la seguente struttura:

- a) codice fiscale/P. IVA (dell'operatore economico importatore);
- b) ragione sociale/denominazione dell'operatore economico importatore;
- c) codice di nomenclatura combinata (codice a 8 cifre identificativo della merce importata);
- d) importo contributo totale per codice di nomenclatura combinata (importo totale accertato in capo all'operatore economico nel periodo selezionato per ciascun codice di nomenclatura combinata per cui siano state effettuate una o più operazioni di importazione definitiva);

e) Stato estero di provenienza delle merci importate.

3. Frequenza e modalità di trasmissione dei dati

La fornitura dei dati è a cadenza semestrale e comprende le operazioni di importazione effettuate nei periodi dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre.

I dati vengono trasmessi dall'Agenzia a Innovhub entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre.

In sede di prima applicazione, la fornitura riguarda i dati concernenti il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 e viene effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione mediante l'invio di file distinti per ciascun anno o frazione di anno.

Lo scambio di dati e informazioni avviene mediante file in formato “.csv” “compressi” (file “.zip”). La trasmissione è inviata, firmata digitalmente, alla seguente casella di posta elettronica certificata di Innovhub: contributi.innovhub@legalmail.it.